

*Articolo 6*

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6.

Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

*Articolo 7*

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

*Articolo 8*

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 ECU/100 kg.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Faito a Bruxelles, il 20 giugno 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*